

## **ACCORDO QUADRO**

**Tra**

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche** (di seguito denominato CNR), C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dalla Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR

**e**

**Azienda Ospedaliera Universitaria di Napoli "Federico II"** ( di seguito A.O.U.), P.IVA e C.F. 06909360635, con sede in Via S. Pansini 5, 80131 Napoli, rappresentata dall'Avv. Anna Iervolino, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede della stessa A.O.U.

**(di seguito denominate anche singolarmente “ Parte e/o congiuntamente “Parti”)**

### **Premesso che**

**A.** Il CNR, in base al D.lgs. 31 Dicembre 2009 n. 213 ed al suo Statuto di cui si è dotato, emanato, in ultimo, con provvedimento del Presidente del CNR n. 019 del 19.07.2018, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenze multidisciplinari, vigilato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il compito di realizzare progetti di ricerca scientifica nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo del Paese, promuovendo e diffondendo l'innovazione, la valorizzazione delle attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale e perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative, anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze in senso lato nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Le attività del CNR, attualmente si articolano in 7 macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, di cui all'articolo 55 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento, per ciascuna delle quali sono state costituite altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei;

Gli Istituti del CNR realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali.

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali, sia internazionali;
- partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
- commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

In base al regolamento di riorganizzazione e funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 19 del 18.02.2019 ed in vigore dall'01.03.2019, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed altri soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

**B.** L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, è Azienda Ospedaliera Universitaria integrata con il Servizio Sanitario Regionale e si caratterizza per l'attività assistenziale e per quelle d'alta specializzazione di rilievo nazionale.

La costruzione, progettata da Carlo Cocchia e iniziata nei primi anni sessanta del XX secolo, terminò nel 1972. Nel 1995 diventa "Azienda Universitaria Policlinico" e il 1° gennaio 2004 ha assunto l'attuale nome di Azienda Ospedaliera Universitaria in seguito a un protocollo d'intesa stipulato nel 2003 tra l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e la Regione Campania, al fine di realizzare la fattiva collaborazione per l'integrazione delle attività assistenziali,

didattiche e di ricerca fra il Servizio Sanitario Regionale e la Facoltà di Medicina e Chirurgia, nel rispetto delle reciproche autonomie organizzative e di programmazione.

Il grande complesso, costituito da numerosi padiglioni e un grattacielo, è sito nella zona ospedaliera, tra i quartieri Arenella e Chiaiano. La struttura ospedaliera è sede di un complesso ospedaliero integrato con la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", le cui aule didattiche sono ubicate nel complesso stesso.

Le attività di didattica e ricerca sono intimamente e inscindibilmente connesse con l'attività assistenziale. La Scuola di Medicina e Chirurgia costituisce una delle principali sedi di ricerca scientifica della realtà nazionale. L'Azienda presenta diverse eccellenze e primati, che danno alla stessa un ruolo strategico tra i principali presidi clinici universitari del Mezzogiorno.

### **Considerato che**

è di rilevante interesse delle Parti:

- sviluppare ed incrementare, con l'utilizzo delle rispettive risorse e nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze, attività di ricerca di comune interesse ed intrinsecamente collegate con le finalità primarie del presente Accordo – Quadro;
- rafforzare la sinergia creatasi tra CNR e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, sfruttando le competenze scientifiche e tecniche di entrambe le Parti;
- favorire iniziative di scambio con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- intraprendere attività congiunte di ricerca, di formazione avanzata e di innovazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti;
- è giunto a naturale scadenza l'Accordo Quadro precedentemente sottoscritto tra le Parti in data 23 settembre 2014, di durata quinquennale;
- Le Parti ritengono utile ed opportuno istituzionalizzare la loro collaborazione attraverso la stipula di un nuovo Accordo finalizzato all'individuazione e all'eventuale e successivo sviluppo di un portafoglio di programmi di attività dedicato specificatamente ai temi di interesse comune.

### **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future ed eventuali Convenzioni operative ed ulteriormente attuative. Per quanto non espressamente disposto da futuri accordi o Convenzioni, si riterrà applicabile la normativa vigente.

### **Art. 2 - Finalità**

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e delle funzioni attribuite per legge e per normativa interna, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di attività di ricerca, innovazione e formazione nel settore medico – scientifico in generale e altre iniziative comuni correlate alle discipline oggetto del presente Accordo Quadro.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni operative, adottate nel rispetto dei principi fondamentali enucleati nel presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti con il presente Accordo Quadro non intendono in alcun modo dare corso ad attività di natura imprenditoriale di produzione o scambio di beni e servizi ma solamente intendono soddisfare comuni fini istituzionali di promozione ed incentivo della ricerca e di tutela della salute.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale ed a livello nazionale.

Il presente Accordo si intende senza obbligo di esclusiva, per cui le Parti potranno agire nel medesimo ambito singolarmente o in partnership con altri soggetti.

### **Art. 3 - Oggetto**

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- lo sviluppo di attività di ricerca congiunte in ambito medico – scientifico;
- la definizione e realizzazione di corsi di alta formazione e attività di divulgazione scientifica e tecnologica;
- le attività per favorire la più ampia diffusione della cultura e della ricerca scientifica con riferimento ai propri settori di competenza;

- la messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l’attuazione delle attività di comune interesse;
- lo scambio di personale tra le Parti al fine di intensificare e facilitare i reciproci rapporti di collaborazione;
- lo scambio metodologico mediante Gruppi di Ricerca e/o Unità di Ricerca congiunti, formati da personale di ricerca e tecnico dipendente e/o assimilato di ciascuna Parte, istituiti e regolati da apposite convenzioni operative;
- la definizione delle modalità per la collocazione di strutture di ricerca e di diagnosi presso le rispettive sedi, mettendo a disposizione locali e spazi idonei per lo svolgimento delle relative attività;
- l’individuazione di priorità per la formulazione e la messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione congiunti, in considerazione dell’evoluzione attesa di ciascun settore applicativo e dell’individuazione delle tecnologie correlate;
- la valorizzazione dei risultati della ricerca ai fini del trasferimento tecnologico e dell’innovazione, favorendo interazioni con il sistema industriale e territoriale;
- l’organizzazione congiunta di programmi di aggiornamento per il proprio personale su tematiche di comune interesse;
- la promozione di tutte le azioni ritenute opportune ai fini della diffusione della conoscenza scientifica sulle materie di interesse comune.

#### **Art. 4 - Convenzioni operative**

Le modalità operative concernenti l’esecuzione del presente Accordo saranno definite all’atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione, e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione delle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell’ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca. Alla convenzione operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all’attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.

Le Convenzioni operative determinano la costituzione e la modifica dei rapporti giuridici tra i contraenti.

#### **Art. 5 – Regole di comportamento presso le sedi delle altre Parti**

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite e in funzione delle esigenze di attività specificate di volta in volta, il personale delle altre Parti operante nelle attività, oggetto del presente Accordo, secondo le proprie disponibilità e secondo le normative applicabili e vigenti.

I dipendenti di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi delle altre Parti, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso secondo quanto enucleato nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi avvisi informativi, dei comportamenti e della disciplina regolamentare e normativa ivi vigente.

Inoltre i medesimi soggetti potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per opportune ragioni di organizzazione interna, di dovere effettuare, dovendovi scrupolosamente attenervi.

#### **Art. 6 - Copertura assicurativa e Responsabilità civile**

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente Accordo e presso le sedi puntualmente individuate ed afferenti alla piena esplicazione degli obiettivi prefissati nello Accordo – Quadro.

A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa - per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività connesse all'Accordo - Quadro ed, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.

## **Art. 7 - Proprietà Intellettuale**

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di riservatezza per quanto concerne le informazioni, i dati, il KNOW – HOW, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo Quadro, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti, nell'ambito del presente Accordo, non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui all'Accordo Quadro, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".

## **Art. 8 - Trattamento dei dati personali**

In relazione ai trattamenti dei dati personali le Parti si conformano, ciascuna per quanto di competenza, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 10.08.2018, n. 101, recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/79, del parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo, previo consenso di ciascuna delle Parti.

Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dalla normativa vigente, a custodire i dati personali trattati, in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati e a non divulgare notizie o fatti di cui siano venute a conoscenza per effetto del presente accordo.

## **Art. 9 - Decorrenza dell' Accordo Quadro**

Il presente Accordo - Quadro ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante formale atto sottoscritto tra le Parti, salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all'altro contraente a mezzo di raccomandata a/r ovvero a mezzo posta elettronica certificata, entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del presente Accordo Quadro.

### **Art. 10 - Modifiche**

Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo Quadro o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche e/o revisioni da apportare dovranno essere formalmente approvate.

### **Art. 11 – Recesso**

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso, restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

### **Art. 12 - Invalidità di clausole contrattuali**

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti potranno concordare una valida clausola sostitutiva che sia conforme alle sopravvenute esigenze ed ai nuovi scopi, al fine di superare la situazione che ha determinato l'invalidità e/o l'impossibilità di attuazione della clausola annullata.

### **Art. 13 - Cessione**

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

### **Art.14 - Spese ed oneri**

Il presente accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 4.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero dell'Università e Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.

#### **Art. 15 - Controversie**

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo-Quadro, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie è il Foro di Napoli.

Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.

#### **Art. 16 - Registrazione**

Il presente Accordo Quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi e per effetto del D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L' Accordo Quadro avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio 2013.

#### **Art.17 - Dichiarazioni delle Parti**

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Accordo è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.

#### **LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Napoli li,

CONSIGLIO NAZIONALE  
DELLE RICERCHE  
LA PRESIDENTE  
Prof.ssa Maria Chiara CARROZZA

AZIENDA OSPEDALIERA  
UNIVERSITARIA  
IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Anna IERVOLINO